Codice A1814B
D.D. 7 marzo 2025, n. 443
Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione idraulica del rio Monale di Val Camerano nel Comune di Monale (AT). Richiedente: Comune di Monale (AT).

ATTO DD 443/A1814B/2025 DEL 07/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione idraulica del rio Monale di Val Camerano nel Comune di Monale (AT).
Richiedente: Comune di Monale (AT).

Il Comune di Monale, con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 1 – 14013 Monale (AT), ha presentato istanza, con nota acquisita agli atti di questo Settore al prot. n. 8415 del 27.02.2025, per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per interventi di manutenzione del rio Monale di Val Camerano nel Comune di Monale.

Il progetto dell'intervento, CUP H27G23000090002, finanziato dalla Regione Piemonte con un contributo di importo pari a 20.000,00 euro nell'ambito del programma approvato con Determinazione n. 3170/A1805B/2023 del 20.12.2023 "L.R. 54/75 – Interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza regionale. Programma annualità 2024-2025", è stato approvato dal Comune di Monale deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 24.02.2025.

Questo settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 9386 del 05.02.2025, ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Atteso che gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico denominato rio Monale di Val Camerano, iscritto al n. 72 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Asti, si rende necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo p.e.c., sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale sottoscritti dall'arch. Rotondaro Luigi, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Asti al n. A-493, in qualità del responsabile del servizio tecnico del Comune di Monale.

Il progetto prevede lavori di manutenzione idraulica consistenti nel taglio della vegetazione e nella risagomatura delle sezioni di deflusso del rio Monale di Val Camerano, nei tratti adiacenti alla S.P.

N . 9 “Piea-Baldichieri”, a partire dalle prime case dell’abitato del Comune di Monale, nella zona limitrofa a via Valle Brina, lungo tutto il tratto di via Circonvallazione sino alla confluenza nel Rio Monale di Val Cortazzone per complessivi circa 1.200 ml come meglio identificato negli elaborati progettuali. In particolare sono previsti i seguenti interventi:

- il taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente in alveo, con taglio selettivo di esemplari secchi (una sola pianta secca di alto fusto cresciuta sulle sponde del rio) instabili e deperenti, nonché l’asportazione della vegetazione schiantata;
- la risagomatura delle sezioni di deflusso attraverso il disalveo parziale del fondo scorrevole, con riallocazione degli accumuli di deposito presenti in alveo ad imbottimento dei tratti spondali interessati da fenomeni erosivi;
- trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta non utilizzato ad imbottimento delle sponde del Rio.

Dato atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell’Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29.12.1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione ne pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all’art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Considerato che, per quanto sopra rappresentato i lavori per i quali è stata avanzata istanza sono riconducibili alla fattispecie degli interventi manutentivi di cui all’art. 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16.12.2022 essi si ritengono ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerenti il mantenimento dell’officiosità idraulica dei corsi d’acqua, con l’osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d’intervento di seguito riportate:

1. non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d’acqua della sponda destra;
2. è fatto divieto di abbandono all’interno dell’alveo inciso e sulle sponde dei residui delle lavorazioni e dell’eventuale trinciatura/cippatura;
3. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla L.R. n. 4 del 10.02.2009 e dal Regolamento di attuazione n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i., unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2003, in particolare:
   - all’interno dell’alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, c. 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
   - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell’art. 37 c. 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell’alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda;

5. le operazioni di taglio dovranno essere effettuate nel rispetto del periodi di silenzio selvicolturale (dal 31 marzo al 15 giugno) di cui all’art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.;
6. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell’art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;

7. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di 4 metri dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua anche del materiale cippato/triturato;
8. durante le operazioni di taglio della vegetazione dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradicazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174.

Acquisito il parere favorevole all'esecuzione dei lavori espresso dal Servizio Ambiente Caccia e Pesca della Provincia di Asti in data 06.03.2025, acquisito al protocollo regionale n. 9704 in pari data, in ordine alla compatibilità dell'intervento con la tutela della fauna ittica ai sensi della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della L.R. 37/2006" approvata con D.G.R. n° 72-13725 del 29.03.2010 e modificata dalla D.G.R n. 75-2074 del 17.05.2011;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361", constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- Regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Monale (AT) con sede in Piazza Vittorio Emanuele n. 1 – 14013 Monale (AT), gli interventi di manutenzione idraulica del rio Monale di Val Camerano nel Comune di Monale, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli

elaborati di progetto allegate all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato in conformità al progetto allegato all'istanza, nel rispetto e delle modalità riportate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la presente autorizzazione è limitata alle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
3. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del rio Monale di Val Camerano; il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde mentre quello costituente rifiuto, previa caratterizzazione, dovrà essere conferito in discarica;
4. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
5. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste temporanee di transito in alveo e/o golena e dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato naturale dei luoghi;
6. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
8. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
9. il Comune di Monale è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
11. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
12. il Comune di Monale dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo p.e.c all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Alessandria, la data di inizio e di fine lavori, per consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito

conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute, corredata da documentazione fotografica raffigurante i lavori eseguiti.

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
14. dovrà essere data piena attuazione al parere all'esecuzione dei lavori espresso dal Servizio Ambiente Caccia e Pesca della Provincia di Asti in data 06.03.2025, acquisito al protocollo regionale n. 9704 in pari data, in ordine alla compatibilità dell'intervento con la tutela della fauna ittica ai sensi della "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione dei lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici art. 12 della L.R. 37/2006" approvata con D.G.R. n° 72-13725 del 29.03.2010 e modificata dalla D.G.R n. 75-2074 del 17.05.2011;
15. Il Comune di Monale prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, se necessaria, la "comunicazione semplice" di cui all'art. 4 del regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. e dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Trattandosi di un intervento che prevede il mantenimento e miglioramento dell'officiosità idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17.12.2018, aggiornata con D.D. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è autorizzata implicitamente l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Funzionari estensiori
Matteo Gallo
Luca Alciati

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa